REGOLAMENTO
DEL SERVIZIO PER L'EFFETTUAZIONE DELLE ATTIVITA' DI ISPEZIONE

(nell'ambito degli obblighi di cui all'art. 71 del DLgs n° 81 del 9 aprile 2008)

Rev.	***Causale***	***Redatto***	***Approvato***	***Autorizzato***
01 (10/07/2011)	Emissione	Virno Elio	Paganelli Paolo	Montaguti Ivan
02 27/11/2023		Roberto Consiglio	Andrea Montaguti	Andrea Montaguti
		Roberto Consiglio		

Sommario

r01.00 Normative e Legislazioni di riferimento 3
r01.01 Oggetto 3
r01.02 Campo di applicazione 3
r01.03 Informazioni fornite alle parti interessate 4
r01.04 Richiesta del Committente e Affidamento dell'incarico a Sidel per il servizio di ispezione 4
r01.05 Esame della Richiesta del Committente 4
r01.06 Pianificazione ispezione 4
r01.07 Effettuazione delle attività di Ispezione 4
r01.08 Classificazione delle Ispezioni 5
r01.08.1 Prima verifica periodica 5
r01.08.2 Verifiche periodiche successiva alla prima 5
r01.08.3 Verifiche Straordinarie 5
r01.09 Regime di effettuazione delle verifiche periodiche 7
r01.09.01 Affidamento diretto da parte del datore di lavoro (regime di affidamento diretto) 7
r01.09.02 Affidamento da parte del titolare della funzione (regime di affidamento indiretto) 7
r01.10 Procedura amministrativa, Periodicità e Scadenze delle Verifiche periodiche 7
r01.10.1 Prima Verifica periodica 7
r01.10.2 Verifiche periodiche successiva alla prima 8
r01.10.3 Periodicita' delle Verifiche relative alle attrezzature appartenenti ai "Gruppi SC e SP "di cui all'allegato II del Decreto del 11 aprile 2011 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 8
ALLEGATO VII del D. Lgs. 81-08 9
VERIFICHE DI ATTREZZATURE 9
r01.12 Riesame e approvazione dei Rapporti di Ispezione 11
r01.13 Requisiti di Conformità 11
r01.14 Classificazione dei rilievi-prescrizioni 12
r01.15 Provvedimenti a seguito di rilevi di Non conformità 12
r01.16 Gestione delle non Conformità relative alle attività ispettive 13
r01.16.1 Gestione delle Non Conformità importanti 13
r01.16.2 Gestione delle Non conformità lievi 14
r01.17 Recesso dal servizio per l'effettuazione delle attività di ispezione 14
r01.18 Reclami, Ricorsi, Contenziosi 14
r01.19 Tariffe 15
r01.20 Riservatezza 15
r01.21 Pubblicazione 15

r01.00 Normative e Legislazioni di riferimento

- Manuale della Qualità di Sidel M01;
- Decreto del 11 aprile 2011 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- Decreto legislativo n° 81 del 9 aprile 2008:
- Circolare del Ministro del Lavoro e Previdenza sociale n° 55 del 23/06/1980-Esercizio delle macchine per centrifugare e simili con solventi infiammabili o tali da dar luogo a miscele esplosive;
- DLgs n.23 del 25/02/2000 – Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione;
- DM n.329 del 01/12/2004
- Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020;
- Guida EA IAF/ILAC-A4;
- UNI EN ISO 9000 (Fondamenti e Vocabolario);
- UNI CEI EN ISO/IEC 17000 (Vocabolario e Principi generali);

r01.01 Oggetto

Il presente documento disciplina i rapporti tra Sidel, in qualità di Organismo di Ispezione, e il Committente, in qualità di soggetto che richiede il servizio di ispezione, nell'ambito degli obblighi di cui all'art. 70 del DLgs n° 81 del 9 aprile 2008.

Esso definisce i diritti e i doveri a cui sono assoggettati Sidel e Committente nell'ambito dell'intero processo relativo al servizio per l'effettuazione delle attività di ispezione di attrezzature di lavoro.

I committenti che decidono di usufruire del servizio per l'effettuazione delle attività di ispezione erogato da Sidel, sia nel caso di affidamento diretto da parte del Committente sia nel caso di affidamento da parte del titolare della funzione**,** con la sottoscrizione del contratto tra Committente e Sidel per il servizio offerto da quest'ultimo, accettano di rispettare le condizioni contenute nel presente documento.

r01.02 Campo di applicazione

Il presente Regolamento si applica al servizio di ispezione fornito da Sidel, nell'ambito degli obblighi dei datori di lavoro di cui all'art. 70 del DLgs n° 81 del 9 aprile 2008, relativamente alle seguenti apparecchiature:

Attrezzature di lavoro, di cui all'allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008, suddivise nei gruppi di seguito elencati , in conformità al Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 11 aprile 2001:

<u>Gruppo SC</u>: Apparecchi di sollevamento materiali non azionati a mano ed idroestrattori a forza centrifuga;

a) Apparecchi mobili di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg ;
b) Apparecchi trasferibili di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg ;
c) Apparecchi fissi di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg ;
d) Carrelli semoventi a braccio telescopico;
e) Idroestrattori a forza centrifuga.

<u>Gruppo SP</u>: Sollevamento persone

a) Scale aeree ad inclinazione variabile;
b) Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato;
c) Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale azionati a mano;
d) Ponti sospesi e relativi argani;
e) Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne;
f) Ascensori e montacarichi da cantiere

Gruppo GVR : Gas, Vapore, Riscaldamento

a) Attrezzature a pressione:

1. Recipienti contenenti fluidi con pressione maggiore di 0,5 bar;
2. Generatori di vapor d'acqua;
3. Generatori di acqua surriscaldata;
4. Tubazioni contenenti gas, vapori e liquidi;
5. Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calcia sotto pressione con temperatura dell'acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialita' globale dei focolai superiori a 116 kW ;
6. Forni per le industrie chimiche e affini.

b) Insiemi: assemblaggi di attrezzature da parte di un costruttore certificati CE come insiemi secondo il decreto legislativo n. 93 del 25 febbraio 2000.

r01.03 Informazioni fornite alle parti interessate

Sidel, al fine di consentire alle parti interessate di essere edotti in merito alle procedure relative al servizio per l'effettuazione delle attività di ispezione, ai diritti e ai doveri che disciplinano il rapporto tra committente e Sidel relativamente a tutte le fasi del processo relativo al servizio di ispezione, agli importi che devono essere erogati a fronte del servizio fornito da Sidel, rende disponibile al richiedente la seguente documentazione contrattuale:

- Regolamento del servizio per l'effettuazione delle attività di ispezione (doc. R01);
- Tariffario relativo al servizio per l'effettuazione delle attività di ispezione (doc. I01).

Inoltre, ove richiesto, Sidel, tramite la segreteria della divisione di Sidel, provvede a fornire tutti i chiarimenti e gli approfondimenti necessari affinché le parti interessate vengano esaustivamente informate e aggiornate.
Tutte le parti interessate hanno accesso ai servizi dell'OdI senza condizionamenti nè preclusioni.

r01.04 Richiesta del Committente e Affidamento dell'incarico a Sidel per il servizio di ispezione

Il Committente che rivolge la propria scelta verso Sidel per usufruire del servizio per l'effettuazione di attività di ispezione relative alle apparecchiature di cui al § r01.02 provvede ad inviare a Sidel la "Richiesta Accettazione incarico di ispezione", utilizzando la modulistica messa a disposizione allo scopo da Sidel, firmata dal Committente.

r01.05 Esame della Richiesta del Committente

Sidel. esamina la richiesta del committente e, in caso di accettazione della stessa, attiva la pianificazione dell'attività di ispezione.
In caso di respinta della richiesta, Sidel ne dà comunicazione scritta al richiedente entro 10 giorni dal ricevimento della stessa specificando gli elementi che ostacolano l'accettazione dell'incarico.

r01.06 Pianificazione ispezione

Ad esito positivo dell'esame della richiesta del committente Sidel provvede a pianificare la conduzione dell'ispezione assegnando l'incarico ad un ispettore che ha la qualifica necessaria.
L'ispettore designato, sulla base della scadenza per l'effettuazione della ispezione riportata nell'incarico affidatogli, concorda con il committente la data specifica per l'ispezione.

r01.07 Effettuazione delle attività di Ispezione

L'Ispettore designato per l'effettuazione dell'attività di ispezione ha l'obbligo di attenersi alle disposizioni di Sidel specificate nell'incarico affidatogli. Qualora emergano circostanze che impediscano o limitino lo svolgimento dell'incarico, l'ispettore ha l'obbligo di registrare e motivare dettagliatamente nella relazione di ispezione tali circostanze, nonché di dare comunicazione tempestiva a Sidel per le opportune decisioni del caso.

Al termine dell'ispezione l'ispettore designato redige il "Rapporto di verifica" nel quale vengono riportati tutti i risultati dei controlli ed esami effettuati, comprese le risultanze di eventuali indagini supplementari esibite dal committente, e la determinazione di conformità derivante da tali controlli ed esami.
L'ispettore, dopo aver descritto adeguatamente al committente o ad un suo delegato le risultanze dell'ispezione, chiede allo stesso di sottoscrivere il rapporto di ispezione.
Contestualmente l'ispettore provvede a:

- inviare l'originale del Rapporto di Ispezione a Sidel per il Riesame e per l'avviamento delle procedure amministrative.

r01.08 Classificazione delle Ispezioni
Le ispezioni effettuate da Sidel alle apparecchiature di cui al § r01.02, di seguito denominate "verifiche periodiche", si distinguono in:

r01.08.1 Prima verifica periodica
La prima verifica periodica è' finalizzata alla/al:

a. registrazione dei dati tecnici e identificativi dell'attrezzatura tramite compilazione del "Scheda tecnica di identificazione dell'attrezzatura;
b. accertamento della conformità alle modalità di installazione previste nelle istruzioni d'uso, dello stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza, l'efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo;

r01.08.2 Verifiche periodiche successiva alla prima
Le verifiche periodiche successive alla prima sono finalizzate a:
a. accertamento del mantenimento della conformità in relazione all'installazione, alle configurazioni e limiti di impiego previsti nelle istruzioni d'uso , nel "libretto di verifica" o nel "libretto matricolare" e in eventuali verbali rilasciati dalle autorità competenti , relativi in particolare a riparazioni e/o sostituzioni di parti importanti (senza variazione alcuna del progetto e delle prestazioni originarie e senza introduzione di elementi di rischio non valutati in sede di progettazione o di analisi del rischio), oppure a seguito di adeguamenti cogenti, allo stato di manutenzione e conservazione, al mantenimento delle condizioni di sicurezze, all'efficienza dei dispositivi di sicurezza e controllo;
b. esame e valutazione delle risultanze di eventuali indagini supplementari;
c. verifica dell'attuazione di eventuali prescrizioni impartite in precedenti ispezioni.

r01.08.3 Verifiche Straordinarie
Le verifiche Straordinarie sono verifiche successive alla prima; vengono effettuate per autorizzare il ripristino dell'esercizio nei seguenti casi:

a. *A seguito di verbale di verifica periodica con esito negativo.*
In questi casi, se il regime di affidamento è indiretto (§ *r01.09.02)*, Sidel da immediata comunicazione al soggetto titolare della verifica il quale dispone il divieto d'uso dell'apparecchiatura; se il regime di affidamento è diretto (§ *r01.09.01*) il divieto d'uso dell'apparecchiatura viene disposto direttamente da Sidel.
Dopo la rimozione delle cause che hanno determinato l'esito negativo della verifica, il committente/datore di lavoro rivolge richiesta di verifica straordinaria al soggetto titolare della verifica in caso di affidamento indiretto e a Sidel in caso di affidamento diretto.
Sidel, su incarico del titolare della verifica, in caso di affidamento indiretto, oppure su incarico del datore di lavoro, in caso di affidamento diretto, provvede ad effettuare la verifica straordinaria. Ad esito positivo della verifica, Sidel autorizza la rimessa in esercizio
dell'apparecchiatura, in caso di affidamento diretto oppure propone la rimessa in esercizio al titolare della verifica, in caso di affidamento indiretto.

b. *In caso di incidenti di notevole importanza, anche se non sono seguiti da infortunio*.

In questi casi, se il regime di affidamento è indiretto, Sidel da immediata comunicazione al soggetto titolare della verifica, il quale dispone il divieto d'uso dell'apparecchiatura; se il regime di affidamento è diretto il divieto d'uso dell'apparecchiatura viene disposto direttamente da Sidel.
Dopo la rimozione delle cause che hanno determinato l'esito negativo della verifica, il datore di lavoro rivolge richiesta di verifica straordinaria al soggetto titolare della verifica in caso di affidamento indiretto e a Sidel in caso di affidamento diretto.
Sidel, su incarico del titolare della verifica, in caso di affidamento indiretto, oppure su incarico del datore di lavoro, in caso di affidamento diretto, provvede ad effettuare la verifica straordinaria . Ad esito positivo della verifica, Sidel autorizza la rimessa in esercizio dell'apparecchiatura, in caso di affidamento diretto oppure propone la rimessa in esercizio al titolare della verifica, in caso di affidamento indiretto.

c. *A seguito di riparazioni , sostituzioni di parti dell'apparecchiatura* senza variazione alcuna del progetto e delle prestazioni e limiti di impiego originari e senza introduzione di elementi di rischio non valutati in sede di progettazione o di analisi del rischio, oppure a seguito di adeguamenti a requisiti cogenti o ad aggiornamenti in base al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione oppure a mutamenti organizzativi e produttivi venti rilevanza sulla sicurezza.

A seguito dell'effettuazione di riparazioni e/o sostituzioni e/o adeguamenti e/o aggiornamenti il datore di lavoro richiede al titolare della verifica in caso di affidamento indiretto e a Sidel in caso di affidamento diretto, l'effettuazione di una verifica straordinaria finalizzata alla determinazione della conformità ai requisiti stabiliti.
Sidel, su incarico del titolare della verifica, in caso di affidamento indiretto, oppure su incarico del datore di lavoro, in caso di affidamento diretto, provvede ad effettuare la verifica straordinaria .
Ad esito positivo della verifica, Sidel autorizza il mantenimento dell'esercizio dell'apparecchiatura, in caso di affidamento diretto oppure propone il mantenimento dell'esercizio al titolare della verifica, in caso di affidamento indiretto.

d. *A seguito di spostamenti o trasferimento dell'apparecchiatura*.

In questi casi datore di lavoro rivolge richiesta di verifica straordinaria al soggetto titolare della verifica, in caso di affidamento indiretto oppure a Sidel, in caso di affidamento diretto.
Sidel, su incarico del titolare della verifica, in caso di affidamento indiretto, oppure su incarico del datore di lavoro, in caso di affidamento diretto, provvede ad effettuare la verifica straordinaria.
Ad esito positivo della verifica, Sidel autorizza il mantenimento dell'esercizio dell'apparecchiatura, in caso di affidamento diretto oppure propone il mantenimento dell'esercizio al titolare della verifica, in caso di affidamento indiretto.

e. *A seguito di periodi prolungati di inattività*

In questi casi datore di lavoro rivolge richiesta di verifica straordinaria al soggetto titolare della verifica, in caso di affidamento indiretto oppure a Sidel, in caso di affidamento diretto.
Sidel, su incarico del titolare della verifica, in caso di affidamento indiretto, oppure su incarico del datore di lavoro, in caso di affidamento diretto, provvede ad effettuare la verifica straordinaria. Ad esito positivo della verifica, Sidel autorizza il ripristino dell'esercizio
dell'apparecchiatura, in caso di affidamento diretto oppure propone il ripristino dell'esercizio al titolare della verifica, in caso di affidamento indiretto.

L' effettuazione delle verifiche straordinarie segue le stesse modalità delle verifiche periodiche successive alla prima.

<u>Precisazione</u>:
La riparazione consiste nella sostituzione di parte di un'attrezzatura a pressione oppure nella riparazione, con o senza saldatura, senza variazione alcuna del progetto originario.
La modifica consiste in un intervento tecnico che ha cambiato le caratteristiche originali, la destinazione e il tipo o solamente il tipo, ovvero che ha introdotto elementi di rischio non presenti in fase di progettazione o di analisi del rischio, dopo essere stata messa in servizio. Le modifiche determinano la necessità di assoggettare

l'apparecchiatura o il componente di sicurezza alla eventuale procedura di certificazione e alla marcatura CE. In tal caso, pertanto, le modifiche apportate costituiscono "nuova immissione sul mercato" e non "nuova messa in esercizio".

r01.09 Regime di effettuazione delle verifiche periodiche

r01.09.01 Affidamento diretto da parte del datore di lavoro (regime di affidamento diretto)
L'affidamento diretto, da parte del datore di lavoro, dell'incarico per l'effettuazione delle verifiche periodiche si presenta nei casi in cui viene superato il termine di sessanta giorni dalla richiesta al soggetto titolare della funzione, per la prima verifica periodica, e di trenta giorni dalla richiesta al soggetto titolare della funzione, per le verifiche successive alla prima.
Ove si verifichi una tale circostanza, il datore di lavoro ha la facoltà di avvalersi del soggetto abilitato il cui nominativo è stato indicato dallo stesso nella domanda iniziale indirizzata al soggetto titolare della verifica.
In questo caso il datore di lavoro si interfaccia direttamente con Sidel, sia per la parte amministrativa che per quella tecnica.
Sidel, a sua volta, provvede, ad interfacciarsi con il soggetto titolare della funzione.

r01.09.02 Affidamento da parte del titolare della funzione (regime di affidamento indiretto)
Qualora l'affidamento dell'incarico per l'effettuazione delle verifiche periodiche provenga dal soggetto titolare della funzione, Sidel prende in subappalto dallo stesso l'attività di ispezione assumendone la piena responsabilità.
Il titolare della funzione, in questo caso, svolge l'attività di controllo dell'operato di Sidel, l'attività amministrativa e l'attività di gestione della banca dati informatizzata.

r01.10 Procedura amministrativa, Periodicità e Scadenze delle Verifiche periodiche

r01.10.1 Prima Verifica periodica

1. l'INAIL e' il soggetto titolare della prima delle verifiche periodiche da effettuarsi nel termine di sessanta giorni dalla richiesta di cui al p.to e) da parte del datore di lavoro;
2. All'atto della richiesta di verifica, il datore di lavoro indica il nominativo del soggetto abilitato, pubblico o privato, del quale il soggetto titolare della funzione si avvale laddove non sia in grado di provvedere nei termini temporali di cui al p.to a);
3. Decorsi i termini temporali di cui al p.to a), il datore di lavoro può avvalersi dei soggetti abilitati, pubblici o privati; in tal caso il datore di lavoro comunica al soggetto titolare della funzione il nominativo del soggetto abilitato, pubblico o privato, incaricato della verifica;
4. Nel caso in cui si verifichi la circostanza di cui al p.to c), e la scelta ricada su Sidel, il datore di lavoro deve inviare a quest'ultimo la richiesta di cui al § r01.04
5. Il datore di lavoro che mette in servizio, successivamente alla data di entrata in vigore del Dlgs 11 aprile 2011 (29-07-2011), un'attrezzatura di lavoro fra quelle riportate nell'allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008, ne dà immediata comunicazione all'INAIL per consentire la gestione della relativa banca dati e l'assegnazione del numero di matricola.

In particolare, per i carrelli semoventi a braccio telescopico, le piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne, gli ascensori e montacarichi da cantiere con cabina/piattaforma guidata verticalmente e gli idroestrattori a forza centrifuga, di cui all'allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008, già messi in servizio alla data di entrata in vigore del DLg. 11 aprile 2011 (29-07-2011), la richiesta di prima verifica periodica costituisce adempimento dell'obbligo di comunicazione all'INAIL per le finalità di cui sopra.

6. L'INAIL assegna all'attrezzatura un numero di matricola e lo comunica al datore di lavoro.
7. Almeno 60 giorni prima della data di scadenza del termine per l'esecuzione della prima delle verifiche periodiche stabilito dall'allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008 in funzione della specifica attrezzatura di lavoro, il datore di lavoro deve richiedere all'INAIL l'esecuzione della prima delle verifiche periodiche. comunicando il luogo presso il quale e' disponibile l'attrezzatura per l'esecuzione della verifica.

Per i carrelli semoventi a braccio telescopico, gli ascensori e montacarichi da cantiere con cabina/piattaforma guidata verticalmente e gli idroestrattori a forza centrifuga, messi in servizio in assenza di direttiva di prodotto specifica, dovrà essere attestata da parte del datore di lavoro o da persona competente da lui incaricata la conformità della macchina ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato V del decreto legislativo n. 81/2008: tale attestazione dovrà essere allegata alla richiesta della prima delle verifiche periodiche.

r01.10.2 Verifiche periodiche successiva alla prima

a. L'ASL è il soggetto titolare della prima delle verifiche periodiche da effettuarsi nel termine di trenta giorni dalla richiesta da parte del datore di lavoro;
b. All'atto della richiesta di verifica, il datore di lavoro indica il nominativo del soggetto abilitato, pubblico o privato, del quale il soggetto titolare della funzione si avvale laddove non sia in grado di provvedere nei termini temporali di cui al p.to a).
c. Decorsi i termini temporali di cui al p.to a), il datore di lavoro puo' avvalersi dei soggetti abilitati, pubblici o privati; in tal caso il datore di lavoro comunica al soggetto titolare della funzione il nominativo del soggetto abilitato, pubblico o privato, incaricato della verifica;
d. Nel caso in cui si verifichi la circostanza di cui al p.to c), e la scelta ricada su Sidel, il datore di lavoro deve inviare a quest'ultimo la richiesta di cui al § r01.04
e. Con la periodicita' prevista dall'allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008, riportata nella tabella di cui al § r01.10.3 e almeno 30 giorni prima della scadenza del relativo termine, il datore di lavoro deve richiedere alla ASL competente per territorio l'esecuzione delle verifiche periodiche successive alla prima, comunicando il luogo presso il quale e' disponibile l'attrezzatura per l'esecuzione delle stesse.

r01.10.3 Periodicita' delle Verifiche relative alle attrezzature appartenenti ai "Gruppi SC e SP "di cui all'allegato II del Decreto del 11 aprile 2011 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

La seguente tabella riporta per ciascuna attrezzatura di lavoro la periodicità con cui devono essere effettuate le verifiche periodiche delle attrezzature in oggetto; da essa sono pertanto deducibili i termini di scadenza, considerando come riferimento temporale iniziale la data di comunicazione all'INAIL per la messa di esercizio.

ALLEGATO VII del D. Lgs. 81-08
VERIFICHE DI ATTREZZATURE

Attrezzatura	Intervento/periodicità
Scale aeree ad inclinazione variabile	Verifica annuale
Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato	Verifica annuale
Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale e azionati a mano	Verifica biennale
Ponti sospesi e relativi argani	Verifica biennale
Idroestrattori a forza centrifuga di tipo discontinuo con diametro x numero di giri > 450 (m x giri/min.)	Verifica biennale
Idroestrattori a forza centrifuga di tipo continuo con diametro x numero di giri > 450 (m x giri/min.)	Verifica triennale
Idroestrattori a forza centrifuga operanti con solventi infiammabili o tali da dar luogo a miscele esplosive od instabili, aventi diametro esterno del paniere maggiore di 500 mm	Verifica annuale
Apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg materiali di tipo mobile o trasferibili, operanti in particolari settori di impiego come: costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo.	Verifica annuale
Apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg materiali di tipo mobile o trasferibili, operanti in altri settori, con anno di fabbricazione non antecedente 10 anni.	Verifica biennale
Apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg materiali di tipo mobile o trasferibili, operanti in altri settori, con anno di fabbricazione antecedente 10 anni.	Verifica annuale
Apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg materiali di tipo fisso, operanti in particolari settori di impiego come: costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo, con anno di fabbricazione antecedente 10 anni.	Verifica annuale
Apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg materiali di tipo fisso, operanti in particolari settori di impiego come: costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo, con anno di fabbricazione non antecedente 10 anni.	Verifica biennale
Apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg materiali di tipo fisso, operanti in altri settori, con anno di fabbricazione antecedente 10 anni.	Verifica biennale
Apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg materiali di tipo fisso, operanti in altri settori, con anno di fabbricazione non antecedente 10 anni	Verifica triennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi classificati in III e IV categoria, recipienti contenenti gas instabili appartenenti alla categoria dalla I alla IV, forni per le industrie chimiche e affini, generatori e recipienti per liquidi surriscaldati diversi dall'acqua.	Verifica di funzionamento: biennale Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi classificati in I e II categoria.	Verifica di funzionamento: quadriennale Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni per gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella I, II e III categoria	Verifica di funzionamento: quinquennale Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni per liquidi classificati nella I, II e III categoria	Verifica di funzionamento: quinquennale Verifica di integrità: decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti per liquidi appartenenti alla I, II e III categoria.	Verifica di funzionamento: quinquennale Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapor d'acqua classificati in III e IV categoria e recipienti di vapore d'acqua e d'acqua surriscaldata appartenenti alle categorie dalla I alla IV	Verifica di funzionamento: triennale Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapor d'acqua classificati in I e II categoria	Verifica di funzionamento: quadriennale Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Generatori di vapor d'acqua.	Verifica di funzionamento: biennale Visita interna: biennale Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III categoria, aventi TS $\leq$ 350 °C	Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III categoria, aventi TS > 350 °C	Verifica di funzionamento: quinquennale Verifica di integrità: decennale
Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura dell'acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiore a 116 kW	Verifica quinquennale

r01.11 Obblighi del Committente relativi alle attività di ispezione

- Per le operazioni di verifica il committente deve mettere a disposizione dell'ispettore:
  - il personale occorrente, sotto la vigilanza di un preposto e i mezzi necessari per l'esecuzione delle operazioni stesse, esclusi gli apparecchi di misurazione;
  - tutta la documentazione necessaria per l'effettuazione dell'ispezione, che deve essere tenuta presso il luogo in cui l'apparecchiatura viene utilizzata;
  - personale adeguatamente qualificato incaricato dal committente al fine di accertare le condizioni di sicurezza dell'esercizio dell'apparecchiatura, qualora durante l'ispezione emergano dubbi sulla condizione dell'apparecchiatura ispezionata o in casi in cui vi siano situazioni evidenti di mancanza di sicurezza;
- Il committente deve consentire al personale ispettivo di Sidel l'esecuzione delle verifiche alla data di scadenza;
- Il committente ha l'obbligo di fornire a Sidel, in caso di affidamento diretto, e al soggetto titolare della verifica, in caso di affidamento indiretto, motivata comunicazione della messa fuori esercizio, permanente o temporanea, di qualunque apparecchiatura assoggettata a verifica;
- Il committente deve fornire a Sidel, in caso di affidamento diretto, e al soggetto titolare della verifica, in caso di affidamento indiretto, motivata comunicazione del riavvio di un'apparecchiatura già sottoposta a temporanea messa fuori esercizio;
- Il committente ha l'obbligo di comunicare a Sidel, in caso di affidamento diretto, e al soggetto titolare della verifica, in caso di affidamento indiretto, l'effettuazione di riparazioni e/o sostituzioni di parti dell'apparecchiatura richiedendo l'effettuazione di una verifica straordinaria, secondo le modalità descritte al § r01.08.3.
- Il committente, fatto salvo il diritto di ricorsi e reclami secondo quanto specificato al § r01.18, ha l'obbligo di rispettare i provvedimenti di cui al § r01.15 adottati nel contesto dell'effettuazione delle attività ispettive.
- Il committente , qualora nella rilevazione visiva o strumentale o solamente strumentale, sia da parte dell'ispettore che del committente, si riscontrino difetti che possano in qualche modo pregiudicare l'ulteriore esercizio dell'apparecchiatura, ha l'obbligo di intraprendere le opportune indagini supplementari al fine di poter attivare le azioni più opportune per ripristinate le condizioni di sicurezza dell'apparecchiatura oppure per valutare il grado di sicurezza commisurato al tempo di ulteriore esercizio con la permanenza dei difetti riscontrati. Nel caso siano intraprese tali valutazioni (Fitness For Service - FFS-). per stabilire il tempo di ulteriore esercizio con la permanenza dei difetti riscontrati, le stesse valutazioni devono essere notificate dal datore di lavoro a Sidel in caso di affidamento diretto, ai soggetti titolari della verifica in caso di affidamento indiretto, che devono autorizzare l'ulteriore esercizio.

r01.12 Riesame e approvazione dei Rapporti di Ispezione

Al ricevimento del Rapporto di ispezione Sidel provvede a riesaminare lo stesso per approvazione verificando la conformità delle attività di ispezione agli obblighi legislativi, contrattuali e alle procedure interne.
Qualora, in fase di riesame del rapporto di ispezione vengano riscontati scostamenti che possono avere ricadute sui risultati dell'ispezione, Sidel provvede a comunicare al committente, entro 10 giorni dalla data di redazione del rapporto di ispezione, le modifiche e/o integrazioni rilevate e l'eventuale provvedimento adottato.
In ogni caso, salvo provvedimento da parte dell'ispettore di divieto d'uso dell'oggetto ispezionato, qualora il committente non riceva alcuna comunicazione integrativa al rapporto d'ispezione entro 15 giorni dalla data del rapporto stesso, vale la regola di "silenzio-assenso" e quindi puo' ritenere esaustivo e conclusivo il rapporto di ispezione emesso dall'ispettore.

r01.13 Requisiti di Conformità

La determinazione della conformità delle apparecchiature, rientranti nel campo di applicazione del presente regolamento, viene effettuata con riferimento ai seguenti requisiti:

<u>Requisiti specifici:</u>

a. definiti nelle disposizioni legislative vigenti in materia di sicurezza del lavoro relativamente a:

- apparecchiature costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto oppure
- apparecchiature antecedenti alla data di emanazione di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie;

b. definiti nelle disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto relativamente alle apparecchiature soggette a tali legislazioni e regolamenti;

Requisiti di carattere generale:

c. determinati sulla base di un giudizio professionale.

r01.14 Classificazione dei rilievi-prescrizioni

I rilievi riscontrati nel contesto dell'effettuazione delle attività ispettive, ai fini del presente regolamento, sono suddivisi in:

a. Non Conformità, definite come il mancato soddisfacimento di un requisito di conformità, suddivise in:
   - Non conformità importante (NCI)
   - Non conformità lieve (NCL)

   - Il rilievo viene classificato come ***"Non Conformità importante"*** quando il mancato soddisfacimento del corrispondente requisito è tale da compromettere la sicurezza dell'esercizio dell'oggetto sottoposto ad ispezione per cui è ostativo nei riguardi del mantenimento dello stesso;
   - Il rilievo viene classificato come "***Non Conformità lieve***" quando il mancato soddisfacimento del requisito non è tale da compromettere la sicurezza dell'esercizio dell'oggetto sottoposto ad ispezione per cui non è ostativo nei riguardi del mantenimento dello stesso

b. Osservazioni, definite come note o altre informazioni che non appartengono alla categoria delle non conformità.

r01.15 Provvedimenti a seguito di rilevi di Non conformità

I Provvedimenti adottati da Sidel a seguito di rilievi di non conformità riscontrati durante l'effettuazione delle attività di ispezione sono:

- ***Uso condizionato temporalmente***

Tale provvedimento è applicato nei casi in cui vengono rilevate non conformità di tipo lieve.
In questi casi il committente ha l'obbligo di attuare le azioni correttive nei termini stabiliti dal personale ispettivo.

- ***Divieto d'uso***

Tale provvedimento è applicato nei casi in cui vengono rilevate non conformità importanti che ostacolano l'utilizzo in sicurezza dell'apparecchiatura. Il ripristino dell'idoneità all'uso dell'attrezzatura è subordinato all'attuazione delle azioni correttive necessarie per rimuovere le non conformità.

- ***Limitazione all'uso in relazione al tempo di ulteriore esercizio***

Tale provvedimento è applicato nei casi in cui vengono rilevate non conformità che consentono l'uso in sicurezza dell'apparecchiatura per un tempo residuo limitato e ben definito. Una tale situazione si presenta, ad esempio, quando a seguito di un'indagine supplementare viene stabilita la vita residua in cui l'apparecchiatura si presume potrà ancora operare in condizioni di sicurezza.

- ***Limitazione all'uso in relazione alle prestazioni***

Tale provvedimento è applicato nei casi in cui vengono rilevate non conformità che consentono l'uso in sicurezza dell'apparecchiatura con prestazioni ridotte rispetto a quelle preesistenti.
Una tale situazione si presenta, ad esempio, quando a seguito di un'indagine supplementare viene stabilito il declassamento dell'apparecchiatura.

r01.16 Gestione delle non Conformità relative alle attività ispettive

Le non conformità individuate dal personale ispettivo, durante l'effettuazione delle attività di ispezione e formalizzati nel rapporto di ispezione, e da Sidel in fase di riesame degli stessi, vengono gestiti seguendo il seguente iter:

a) Individuazione del rilievo
b) Adozione di un Provvedimento;
c) Attuazione dell'Azione Correttiva,
d) Verifica dell'attuazione e dell'efficacia dell'azione correttiva.

r01.16.1 Gestione delle Non Conformità importanti

Quando viene rilevata una non conformità importante, in funzione delle conseguenze che essa può comportare in termini di sicurezza, possono essere adottati i seguenti provvedimenti:

- Divieto d'uso dell'oggetto;
- Limitazione all'uso in relazione al tempo di ulteriore esercizio dell'oggetto, con conseguente limitazione della vita residua (a seguito risultati indagini specifiche supplementari)
- Limitazione all'uso in relazione alle prestazioni dell'oggetto, con conseguente declassamento.

<u>Caso di NC importante con provvedimento di "Divieto d'uso dell'apparecchiatura"</u>

In tal caso, a seguito del ***rilievo,*** il personale ispettivo provvede a redigere il rapporto di ispezione descrivendo in dettaglio la NC rilevata e contrassegnando nella sezione "Esito della Verifica" dello stesso la dicitura " Non risulta adeguato ai fini della sicurezza".

Il personale ispettivo provvede ad esporre al committente, nella persona del legale rappresentante o di un suo rappresentante, i risultati dell'ispezione adottando il ***provvedimento*** di "Divieto d'uso dell'oggetto" interessato e invitando il committente ad attivare la necessaria "Azione correttiva" per rimuovere le cause che hanno determinato la non conformità importante e ripristinare le condizioni di sicurezza iniziali; in questo contesto, il committente ha l'obbligo di rispettare scrupolosamente il suddetto provvedimento adottando tutte le precauzioni necessarie per evitare che l'oggetto interessato possa essere utilizzato.

Sidel, al ricevimento del rapporto di ispezione, e successivamente al riesame e all'approvazione dello stesso, provvede ad inviare copia del rapporto stesso al "soggetto titolare della funzione" per informarlo dell'esito non favorevole dell'ispezione.

Portata a termine l'***azione correttiva*** e ripristinate le condizioni di sicurezza preesistenti, il committente, nella persona del Legale rappresentante o di un suo rappresentante, ha l'obbligo di inviare a SIDEisp e alle Autorità competenti una comunicazione a mezzo raccomandata di "attuazione dell'azione correttiva e ripristino delle condizioni di sicurezza" e di richiedere a Sidel, in caso di affidamento diretto, e al titolare della verifica, in caso di affidamento indiretto, l'effettuazione di una ispezione straordinaria finalizzata alla ***verifica dell'attuazione e dell'efficacia dell'azione correttiva.***

Sidel, al ricevimento della richiesta di effettuazione della ispezione straordinaria, da parte del soggetto titolare della verifica, in caso di affidamento indiretto, e del committente, in caso di affidamento diretto, provvede a pianificare la verifica straordinaria inviando, di norma, lo stesso ispettore che ha rilevato la NC.

L'ispettore designato, a completamento dell'ispezione provvede a redigere il relativo rapporto di ispezione con cui, in caso di esito favorevole, si autorizzata il ripristino dell'uso dell'oggetto interessato.

Sidel, al ricevimento del rapporto di ispezione, e successivamente al riesame e all'approvazione dello stesso, provvede ad inviare copia del rapporto stesso al soggetto titolare della verifica per informarlo dell'esito favorevole dell'ispezione e quindi del ripristino dell'uso dell'oggetto considerato.

Caso di NC importante con provvedimento di "Limitazione all'uso"

In tali casi il personale ispettivo provvede ad esporre al committente, nella persona del Legale rappresentante o di un suo rappresentante, i risultati dell'ispezione, supportati ove necessario da indagini supplementari, proponendo l'uso condizionato dell'apparecchiatura.

In caso di accettazione dell'uso condizionato da parte del committente, il personale ispettivo provvede a redigere il rapporto di ispezione descrivendo in dettaglio la NC rilevata, contrassegnando nella sezione "Esito della Verifica" dello stesso la dicitura "Risulta adeguato ai fini della sicurezza" e specificando che l'uso è subordinato alla limitazione stabilita.

In caso di non accettazione dell'uso condizionato da parte del committente, il personale ispettivo provvede a redigere il rapporto di ispezione descrivendo in dettaglio la NC rilevata e contrassegnando nella sezione "Esito della Verifica" dello stesso la dicitura "Non risulta adeguato ai fini della sicurezza" e dispone il provvedimento di "Divieto d'uso dell'oggetto"

Sidel, al ricevimento del rapporto di ispezione, e successivamente al riesame e all'approvazione dello stesso, provvede ad inviare copia del rapporto stesso al soggetto titolare della verifica per informarle dell'esito dell'ispezione, sia nel caso di Limitazione dell'uso, sia nel caso di Divieto d'uso.

r01.16.2 Gestione delle Non conformità lievi

Quando venga ***rilevata*** una non conformità lieve, in funzione delle conseguenze che essa puo' comportare in termini di sicurezza, può essere adottato il seguente ***provvedimento***:

- Uso condizionato temporalmente

Il personale ispettivo provvede ad esporre al Legale rappresentante o ad un suo rappresentante i risultati dell'ispezione invitando lo stesso di mettere in atto le necessarie ***azioni correttive*** per ottenere il soddisfacimento del requisito.

In tal caso il personale ispettivo provvede a redigere il rapporto di ispezione descrivendo in dettaglio la NC rilevata e contrassegnando nella sezione "Esito della Verifica" dello stesso la dicitura "Risulta adeguato ai fini della sicurezza" subordinatamente all'attuazione delle azioni correttive necessarie per rimuovere le non conformità rilevate. Qualora nel verbale venga specificato il termine entro cui devono essere attuate le azioni correttive, il committente ha l'obbligo di comunicare a Sidel, a mezzo raccomandata, l'avvenuta attuazione allegando ove necessaria relativa documentazione giustificativa; l'ispettore si riserva di verificare l'attuazione delle azioni correttive intraprese alla successiva verifica utile.

Qualora nel verbale venga omessa la suddetta specificazione temporale, l'ispettore si riserva tacitamente di verificare l'attuazione delle azioni correttive intraprese direttamente alla successiva verifica utile.

r01.17 Recesso dal servizio per l'effettuazione delle attività di ispezione

Il committente ha la facoltà di recedere dal servizio per l'effettuazione delle attività di ispezione, subordinatamente alla notifica della stessa a Sidel e al soggetto titolare della funzione da inviare, a mezzo raccomandata A/R , almeno 12 mesi prima della data di scadenza delle ispezioni successive alla prima.

È fatta salva la facoltà di Sidel d'interrompere il servizio di ispezione in qualunque momento, mantenendosi immune da qualsivoglia forma di indennizzo nel caso fosse accertato che da parte del committente non vi sia stato il rispetto di una o più delle condizioni specificate nella convenzione.

A decorrere dalla data del recesso, Sidel interrompe tutte le attività connesse al servizio di effettuazione delle attività di ispezione. Contestualmente il committente ha l'obbligo di interrompere qualsiasi riferimento correlato al servizio di Sidel.

r01.18 Reclami, Ricorsi, Contenziosi

Ciascuna parte interessata ha il diritto di rivolgere a Sidel eventuali Reclami in relazione al servizio per l'effettuazione delle attività di ispezione fornito da quest'ultimo.

Sidel, al ricevimento del reclamo, provvede al suo esame e all'individuazione delle cause che lo hanno originato e decide in merito alle azioni da intraprendere.

In caso di non validazione del Reclamo, Sidel provvede ad inviare al reclamante relativa comunicazione entro 30 giorni dalla data di ricevimento dello stesso.
In caso di validazione del reclamo, le decisioni prese vengono comunicate al reclamante entro 50 giorni dalla data di ricevimento del reclamo.

Ciascuna parte interessata ha la facoltà di fare opposizione (ricorso) avverso alle decisioni deliberate da Sidel in merito al servizio di di ispezione, esponendo le ragioni del suo dissenso.
Il Ricorso deve essere formalizzato e inviato per mezzo raccomandata A/R alla Direzione di Sidel, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa alla decisione che si intende impugnare.
SIdel, avvalendosi di personale non coinvolto nel processo decisionale di ispezione, prende in carico il ricorso e attiva l'istruttoria dello stesso acquisendo eventuali ulteriori informazioni. Al termine dell'istruttoria attiva la fase di valutazione e di decisione finale.
L'esito della valutazione del ricorso viene comunicato al soggetto che ha inoltrato il ricorso a mezzo raccomandata A/R, entro 50 giorni dal ricevimento dello stesso, nel caso in cui gli elementi disponibili per la valutazione siano esaustivi; qualora, invece, ai fini della valutazione si renda necessaria l'acquisizione di ulteriori dati e informazioni, l'esito viene comunicato al soggetto che ha inoltrato il ricorso a mezzo raccomandata A/R, entro 90 giorni dall'inizio dell'acquisizione dei nuovi elementi.

Tutti i contenziosi che dovessero insorgere tra Sidel e la parte interessata, relativamente alle decisioni deliberate da Sidel in merito al servizio di attività di ispezione, vengono sottoposti per competenza alla decisione del Foro Competente di Bologna.

r01.19 Tariffe
I termini di calcolo delle tariffe relative al servizio per le attività di ispezione di Sidel sono riportati su apposito documento e rese disponibili agli interessati.

r01.20 Riservatezza
Sidel si impegna a mantenere la riservatezza, salvo eventuali disposizioni di legge o giudiziale o prescrizione contraria delle norme di riferimento delle attività di ispezione oppure salvo esplicito consenso del committente, dei dati e dei documenti e delle informazioni associate al servizio di ispezione e inoltre a garantire la riservatezza del personale impiegato nello svolgimento delle attività di tale servizio.

r01.21 Pubblicazione
Il presente documento, unitamente al tariffario, viene consegnato all'interessato nella fase iniziale di informazione e reso disponibile, su richiesta dello stesso.